



Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni
e Lago di Fondi

Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi



Area Pianificazione, Urbanistica e Lavori Pubblici,
Gestione Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA
CON MODALITA'TELEMATICA SU PIATTAFORMA S.TEL.LA,
ai sensi degli art. 71 e 108 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36
Offerta economicamente più vantaggiosa

per l'affidamento dei lavori inerenti il Progetto denominato: "Lavori di manutenzione straordinaria della Pista ciclabile a margine della S.P. n. 123 Fiuggi - Canterno dal km 2+790 al km 4+890". CUP J16C25000040002



Sommario

PREMESSE	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	6
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3. IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA	8
2.2. TIMING DI GARA	11
2.3. CHIARIMENTI	11
2.4. COMUNICAZIONI	12
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO LOTTO	12
3.1. DURATA	14
3.2. REVISIONE PREZZI	14
3.3. OPZIONI E QUINTO D'OBBLIGO	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE	16
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	19
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	19
6.2. REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE	19
7. AVVALIMENTO	21
8. SUBAPPALTO E CESSIONE	22
9. GARANZIA PROVVISORIA	23
10. SOPRALLUOGO	23
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	24
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	25
12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	25



13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	27
14.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
14.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	28
14.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	31
14.3.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	32
14.4.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	32
	Per i raggruppamenti temporanei già costituiti.....	32
	Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti	32
	Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti	32
	Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica	33
	Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.....	33
	Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo	33
15.	OFFERTA TECNICA.....	34
16.	OFFERTA ECONOMICA.....	35
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	37
17.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	37
	Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.3.....	38
17.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	38
17.3.	METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	39
17.4.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	40
17.5.	METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEFINITIVO.....	41
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	41
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	41



Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi



Area Pianificazione, Urbanistica e Lavori Pubblici,
Gestione Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile

20.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	42
21.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	42
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	44
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	44
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	46
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	47
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	47
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	47



PREMESSE

L'Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi intende procedere, tramite procedura aperta di cui all'art. 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito: Codice) all'affidamento dell'appalto indicato in epigrafe, in esecuzione della determina dirigenziale a contrarre dell'Ente Parco n. 240 del 27/05/2026.

La presente procedura aperta, in osservanza delle nuove norme sulla cd digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, è interamente svolta tramite la piattaforma certificata del Sistema TELeMATICO Acquisti Regione Lazio (denominato in seguito S.TEL.LA), accessibile sul sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

L'appalto è costituito da un unico lotto ed riguardante la **manutenzione straordinaria della Pista ciclabile a margine della S.P. n. 123 Fiuggi - Canterno dal km 2+790 al km 4+890” del Lago di Canterno Area Protetta gestita dall'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi** a seguito delle modifiche di cui all'art. 44 della L.R. n. 29/97 (norme in materia di aree naturali protette regionali), così come risulta rappresentato nella documentazione progettuale allegata alla procedura di gara.

L'Amministrazione in osservanza dei principi di buon andamento, risultato, non aggravamento del procedimento, tempestività e ragionevolezza, preso atto delle possibili difficoltà per un operatore di gestire più cantieri contemporaneamente anche in considerazione delle tempistiche di realizzazione previste, evidenziato che trattasi di lavorazioni di cui alla categoria prevalente **SOA OG 3 – classifica I°** e trattandosi di intervento di carattere unitario con categoria di lavorazioni omogenee, ritiene la presente procedura di gara impostata su unico lotto.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è presso il territorio del Comune di Ferentino in Provincia di Frosinone, situato nella Riserva Naturale Regionale del Lago di Canterno Aree Naturale protetta gestita dall'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” a seguito delle modifiche di cui all'art. 44 della L.R. n. 29/97 (norme in materia di aree naturali protette regionali), secondo quanto meglio definito nel Capitolato.

Il Responsabile unico del progetto è il Funzionario dell'area tecnica dell'Ente Parco:

Dott. Ing. Emanuele Masiello Tel.0771/513644 - Cell. 338/4966693 e-mail:parcausoni@regione.lazio.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma S.TEL.LA (Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio) avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i., in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.



L'utilizzo della Piattaforma S.TEL.LA comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma S.TEL.LA.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma S.TEL.LA;
- utilizzo della Piattaforma S.TEL.LA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nella documentazione di S.TEL.LA.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altre modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.



Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di lavori elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione tecnica-informatica di S.TEL.LA che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di lavori elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910-2014;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.



1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere e registrarsi alla Piattaforma S.TEL.LA.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di registrazione e identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione di interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del S.TEL.LA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate tramite gli strumenti previsti dalla piattaforma di negoziazione e disponibili al loro sito internet.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara approvata con Determinazione dirigenziale del Direttore dell'Ente Parco n. 240 del 27/05/2026 comprende:

- Bando di gara redatto tramite Piattaforma S.TEL.LA;
- Disciplinare di gara;
- **Modulistica per offerta costituita da:**
 - Modulo A1 - Domanda di partecipazione;
 - Modulo A1.1 - Dichiarazioni consorziate;
 - Modulo A2 - Dichiarazioni Integrative del DGUE;
 - Modulo A3 - Dichiarazioni per eventuali soggetti art. 94 c 1,2 e art. 98 c 3. D.lgs 36/2023;
 - Modulo A4 - ATI;
 - Modulo A5 - Avvalimento;
 - Modulo A6 - Reti di Impresa;
 - Modulo A7 - Quote RTI costituito;
 - Modulo A8 - Dichiarazione costi manodopera;
 - Modulo A9 - Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
 - Modulo A10 - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
 - Modulo A11 - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo;
 - Schema Modulo F23 (da compilare a cura dell'Operatore Economico);
 - DGUE, compilabile on line su Piattaforma telematica S.TEL.LA dal concorrente e dall'eventuale impresa consorziata, ausiliaria, cooptata;



- **Elaborati del progetto esecutivo:**

- **ELABORATI GRAFICI**
- **TAV 01 Inquadramento Territoriale**
- **TAV 02 Documentazione fotografica**
- **TAV 03 Stato di fatto**
- **TAV 04 Planimetria di progetto**
- **TAV 05 Sezioni tipologiche e dettagli**
- **RELAZIONI**
- **R.G 00 Elenco Elaborati**
- **R.G 01 Relazione generale – Cronoprogramma**
- **R.G 02 CM Estimativo – CM sicurezza – Incidenza manodopera**
- **R.G 03 Elenco prezzi e analisi dei prezzi aggiunti - QTE**
- **R.G 04 Piano di sicurezza e coordinamento / fascicolo**
- **R.G 05 Piano di Manutenzione**
- **R.G 06 Relazione C.A.M.**

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato validato ai sensi dell'art. 42 del Codice ed allegato I.7 allo stesso, con il seguente verbale di validazione:

- verbale di verifica del progetto esecutivo: sottoscritto con esito positivo in data 04/05/2026 ed acquisito in atti dell'area Pianificazione, urbanistica e lavori Pubblici e Sviluppo sostenibile dell'Ente Parco con prot. n. 2056 del 05/05/2026;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante accessibile sul sito <https://www.parchilazio.it/montiausoni>, nella sezione "Amministrazione trasparente" in Bandi di concorso, e sulla Piattaforma TELeomatica S.TEL.LA accessibile sul sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.



2.2. TIMING DI GARA

Si precisa che la presente procedura di gara viene indetta in applicazione dell'art.71 comma 2 del Codice:

TIMING DI GARA	DATA	ORARIO
Inizio presentazione offerte	12/06/2026	10:00
Termine ultimo per la richiesta di quesiti	19/06/2026	12:00
Termine presentazione documentazione Amministrativa, Tecnica ed Economica firmata digitalmente	13/07/2026	13:00
Seduta pubblica, di apertura della Busta Telematica della Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.	16/07/2026	10:00
Seduta di apertura della documentazione dell'offerta tecnica da parte della commissione	Data da definirsi, notificata mediante successiva comunicazione	
Seduta di apertura della documentazione dell'offerta economica da parte della commissione	Data da definirsi, notificata mediante successiva comunicazione	
Pubblicazione della graduatoria	Al termine delle fasi di gara	

2.3. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il termine previsto in Piattaforma S.TEL.LA** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale dell'Ente.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all'interno della piattaforma telematica presente sul sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e più precisamente all'interno della pagina relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

NON SARA' EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale dell'Ente, considerato che la Stazione appaltante si riserva di pubblicare nel proprio interesse e nell'interesse della concorrenzialità tutti i chiarimenti che riterrà necessari.

La Stazione appaltante non assicura la risposta alle richieste presentate con modalità diverse o oltre i termini sopra indicati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.



2.4. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 e. s.m.i., tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di lavori elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO LOTTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria del tratto di pista ciclabile adiacente alla S.P. n.123 "Fiuggi - Canterno" attualmente esistente L'infrastruttura oggetto di intervento si sviluppa linearmente dal km 2+790 al km 4+890, ricadendo interamente all'interno del territorio protetto del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi lungo il lago che si snoda nell'area di Canterno al fine di rendere fruibili le aree spondali del lago e di attuare così il completamento di una rete di tracciati che si snodano nei territori dei comuni di Fiuggi, Ferentino, Trivigliano, Torre Cajetani e Fumone per estendersi, grazie al tracciato ciclabile realizzato lungo il percorso dell'ex tratta ferroviaria Roma-Fiuggi, nel territorio dei comuni di Acuto, Piglio, Serrone, per giungere ad ulteriori tracciati in territorio di Paliano e collegarsi ai percorsi in via di ultimazione nei comuni di Genazzano e di Cave.

Nello specifico l'intervento prevede opere di sistemazione del piano viabile, e risistemazione delle opere di protezione come meglio dettagliato e rappresentato nel Progetto Esecutivo.

I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità ai CAM (criteri ambientali minimi) di cui al Decreto ministeriale 23 giugno 2022.

L'appalto è costituito da un unico lotto, nel rispetto dell'art. 58 del Codice, e della Disciplina Comunitaria in materia d'appalti pubblici, in considerazione della modesta consistenza dell'intervento nonché per le caratteristiche dei lavori in progetto, inerenti opere di manutenzione e riqualificazione.

L'importo a base di gara ammonta ad **€ 230.000,00** (escluso Iva), oltre **€ 7.000,00** per oneri della sicurezza non



soggetti a ribasso per un totale di €. **237.000,00** oltre IVA, compreso €. **79.060,87** per costi della manodopera, come di seguito indicato:

LAVORAZIONE (descrizione)	CAT.	CL.	SIOS (SI/NO)	QUALIFICAZIONE SOA OBBLIGATORIA (SI/NO)	IMPORTO (€.)	%	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA		
							PREVALENTEO SCORPORABILE	AVVALIMENTO (SI/NO)	% MASSIMA SUBAPPAL TABILE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Strade Autostrade, Ponti, Viadotti e Ferrovie	OG3	I	NO	SI	230.000,00	100%	PREVALENTE	SI	49,99
IMPORTO COMPLESSIVO (comprensivo di oneri per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso)					237.000,00				
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					7.000,00				

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo a base di gara comprende **i costi della manodopera** che la Stazione appaltante ha stimato in € **79.060,87** come calcolati nel Computo Metrico Estimativo – ed indicati all'art. 5 del “Piano di sicurezza e coordinamento” – “Diagramma Gant”, allegati al progetto esecutivo, corrispondente al 34,00% sul totale complessivo delle lavorazioni previste.

L'importo della manodopera non è ribassabile. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è:

CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese edili ed affini;

- F012 – EDILI:Industrie e Cooperative;
- F015 – EDILI: Artigiane;
- F018 – EDILI: P.M.I.

CCNL per il settore agricolo;

- A01: Operai agricoli e florovivaisti, impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura;
- A03: Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, sistemazioni idraulico-forestali

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, l'operatore economico può indicare nella propria offerta mediante compilazione dell'allegato Modulo A8 – Dichiarazione costi manodopera, da inserire nella Busta C - Offerta economica il differente contratto collettivo eventualmente applicato, purché lo stesso garantisca ai lavoratori dipendenti propri e per quelli eventualmente operanti in regime di subappalto, tutele economiche e normative non inferiori a quelle previste da quello/i indicato/i dalla Stazione appaltante e l'operatore ne rilasci la relativa apposita dichiarazione unitamente all'offerta economica. In quest'ultimo caso, la veridicità della dichiarazione di equivalenza delle tutele e la sostenibilità economica dell'offerta, anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, saranno verificate dalla Stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del Codice e dell'Allegato I.01.



3.1. DURATA

La durata dei lavori è di **120 giorni** decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo le tempistiche e scansioni meglio descritte nel diagramma di Gant, Elab. **RG 01 Relazione Generale Cronoprogramma**, allegato al progetto esecutivo, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, ovvero dalla data di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, del Codice.

3.2 REVISIONE PREZZI

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **3%** rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 3% e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza**. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

3.3 OPZIONI E QUINTO D'OBBLIGO.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett a) del Codice, durante l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura, potranno essere apportate **modifiche contrattuali** aventi ad oggetto lavorazioni rientranti nelle categorie dell'appalto, che potranno comportare una variazione in aumento dell'importo contrattuale in misura non superiore agli importi disponibili nell'ambito del quadro economico dell'opera.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, qualora in corso di esecuzione si renda necessario **un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario nei limiti della qualificazione richiesta dal presente disciplinare e posseduta dall'operatore affidatario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore complessivo totale stimato dell'appalto è pari: **€ 237.000,00** IVA esclusa;

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici



siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese



e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.



Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi



Area Pianificazione, Urbanistica e Lavori Pubblici,
Gestione Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le attività oggetto del Capitolato Speciale d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili).

Ai sensi dell'art. 57 del Codice l'aggiudicatario è tenuto a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Con riferimento alla lettera b):

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Con riferimento alla lettera a):

Per gli oo. ee. che occupano oltre 50 dipendenti: Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con l'attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Per gli oo. ee. che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti: Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei



prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati di cui all'art. 61 del Codice. Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare

alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 7, dell'Allegato II.3 al medesimo decreto, fermo restando il rispetto degli ulteriori obblighi normativi in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa, per la presente procedura la quota minima delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali è stabilita nella misura del 10% con riferimento all'occupazione giovanile e del 10% con riferimento all'occupazione femminile, in luogo della quota ordinaria del 30%.

La riduzione è motivata dalla specifica natura delle lavorazioni oggetto dell'appalto, che richiedono l'impiego prevalente di personale già qualificato e dotato di esperienza professionale nel settore delle costruzioni e delle opere stradali. Si evidenzia inoltre che le lavorazioni previste presentano caratteristiche tecniche specialistiche tali da limitare il ricorso a nuove assunzioni e che, nel settore economico di riferimento, il tasso di occupazione femminile risulta significativamente inferiore rispetto alla media nazionale, come rilevato dalle statistiche ufficiali.

La stazione appaltante ritiene pertanto che l'applicazione della quota ordinaria del 30% risulti non proporzionata rispetto alle caratteristiche dell'intervento e alle effettive esigenze organizzative connesse alla sua esecuzione, ferma restando la piena applicazione delle restanti disposizioni previste dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.3.



6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Gli operatori economici non in possesso dei requisiti speciali di partecipazione previsti potranno partecipare utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge per l'integrazione dei requisiti mancanti, ferma restando la disciplina speciale di gara di cui al presente disciplinare e relativi allegati.

La stazione appaltante verifica, per quanto possibile, il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico indica nel DGUE da compilare a sistema su piattaforma S.TEL.LA, i dati necessari per la comprova dei requisiti dichiarati.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

Gli Operatori Economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 devono essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità comprovante il possesso della qualificazione per l'esecuzione dei lavori nelle Categorie e Classifiche adeguate ai lavori da assumere, come di seguito indicato:

CATEGORIA	CLASSIFICA	DESCRIZIONE	IMPORTO	% SUL TOTALE
OG3	I°	Strade Autostrade, Ponti, Viedotti e Ferrovie	€ 237.000,00	100%
TOTALE			€ 237.000,00	100,00%

La comprova del requisito è fornita allegando la copia delle Attestazioni SOA possedute e richieste.

Per la qualificazione del concorrente nelle suddette categorie e classifiche potrà essere altresì considerato l'incremento premiante del 20%, art. 2 c.2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si



applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 del Codice), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella Piattaforma S.TEL.LA sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva" all'interno della Busta A. In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

Indicazioni sui requisiti di partecipazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2, nei termini di seguito indicati. I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1. devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, **ferma restando, ai sensi di quanto stabilito** dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100, commi 3 e 4, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento, o del consorzio.

Indicazioni per le Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo



complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1^o periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE redatto su Piattaforma S.TEL.LA, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE su Piattaforma S.TEL.LA, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine indicato dalla stazione appaltante, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante stessa. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Non è consentito utilizzare l'istituto dell'avvalimento al fine di ottenere i punteggi previsti nell'offerta tecnica pregio tecnico criterio 1.1.

8. SUBAPPALTO E CESSIONE

Salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d), del Codice, la cessione del contratto è nulla; la violazione determina la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, per come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante, nelle sue funzioni, definisce quanto segue:

È consentito subappaltare al 49,99% la categoria OG3 classifica I ad impresa qualificata in possesso di attestazione SOA oppure in possesso dei requisiti tecnici ed economici semplificati, tra cui l'esecuzione di lavori analoghi negli ultimi 5 anni per l'importo corrispondente a quello previsto nel contratto di subappalto;

Le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori essendo il cantiere posizionato all'interno di un'area limitata e vincolata sia paesaggisticamente che ambientalmente e quindi per la quale non è possibile l'interazione di più imprese.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il



Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi



Area Pianificazione, Urbanistica e Lavori Pubblici,
Gestione Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile

successivo subappalto è vietato. A tal fine l'operatore economico deve dichiarare la volontà di subappaltare le prestazioni nel DGUE da compilare su piattaforma S.TEL.LA.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, le prestazioni subappaltabili indicate precedentemente non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Codice, per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

10. SOPRALLUOGO

È **obbligatoria** la visita di sopralluogo da effettuarsi in **forma autonoma** da parte dell'offerente sui luoghi dove devono essere realizzati i lavori di manutenzione della rete sentieristica delle aree naturali protette gestite da questo Ente. Sopralluogo da dichiarare unicamente utilizzando integralmente il Modulo A11 -

Dichiarazione di effettuazione sopralluogo autonomo, allegato al presente Disciplinare di Gara che dovrà essere inserito nella "Busta A Documentazione amministrativa".

L'operatore, con la partecipazione alla procedura, prende atto e accetta lo stato dei luoghi indicati nei documenti tecnici allegati in Progetto Esecutivo, precludendosi qualsiasi possibilità di successiva contestazione in merito.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-ANAC>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.



Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi



Area Pianificazione, Urbanistica e Lavori Pubblici,
Gestione Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile

L'operatore economico allega alla Busta Amministrativa la ricevuta di pagamento del contributo. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento.

MOTIVAZIONE:

Considerato che sul punto, al momento, non vi è una posizione giurisprudenziale univoca. Vista la relazione introduttiva al Codice per cui "l'art. 101 disciplina il c.d. soccorso istruttorio, riprendendo la disciplina vigente in aderenza con le indicazioni della direttiva con alcune novità dirette a semplificare e chiarire profili che hanno dato luogo a difficoltà applicative: oltre alla logica semplificatoria, la disposizione tende ad evitare nei limiti del possibile, e nel rispetto del principio della par condicio, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell'offerta e il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della norma è pertanto la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell'attività dell'amministrazione e alla responsabilità dell'operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio."

In osservanza dei principi della fiducia, di favor admissionis, buon andamento, risultato, correttezza, leale collaborazione, imparzialità per i quali lo svolgimento della procedura non deve essere condizionato da eccessivo formalismo.

Evidenziato che, in osservanza dei principi di correttezza e imparzialità, l'Amministrazione chiarisce, nella documentazione di gara, che in sede di soccorso istruttorio, per le motivazioni predette, sarà ammesso il pagamento tardivo del contributo ANAC entro il termine assegnato.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma S.TEL.LA (**Sistema Telematico Acquisti Regionale Lazio**), accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre il termine di scadenza indicato sulla Piattaforma S.TEL.LA Lazio a pena di irricevibilità come riportato nel Timing di Gara indicato al punto 2.2 del presente disciplinare**



di Gara

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico è tenuto altresì a verificare la dimensione massima di capacità dell'offerta, nonché i formati accettati dalla Piattaforma.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

Busta A - Documentazione amministrativa;

Busta B - Offerta tecnica;

Busta C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma S.TEL.LA le offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma S.TEL.LA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della Documentazione amministrativa, si



applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo



se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- per il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, si richiama all'art. 101 del Codice;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.
- è ammesso il soccorso istruttorio sul mancato pagamento del contributo ANAC purché il pagamento sia stato effettuato entro il termine di presentazione delle offerte ovvero secondo quanto consentito dalla disciplina vigente ANAC.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna un termine congruo e ragionevole di regola non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si precisa che le regole predette non esauriscono l'ambito operativo del soccorso istruttorio, per cui si rinvia ai principi e alle disposizioni generali di Legge.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la sezione della Piattaforma S.TEL.LA dedicata alla presente procedura per compilare e allegare la seguente documentazione, nella "**Busta A - Documentazione Amministrativa**":

- Modulo A1 - Domanda di partecipazione;
- Modulo A1.1 - Dichiarazioni consorziate;
- Modulo A2 - Dichiarazioni Integrative del DGUE;
- Modulo A3 - Dichiarazioni per eventuali soggetti art. 94 c 1,2 e art. 98 c 3. D.lgs 36/2023;
- Modulo A4 - ATI;
- Modulo A5 - Avvalimento;
- Modulo A6 - Reti di Impresa;
- Modulo A7 - Quote RTI costituito;
- Modulo A8 - Dichiarazione difformità costi manodopera;
- Modulo A9 - Dichiarazione assolvimento imposta di bollo oppure schema Modulo F23 ;
- Modulo A10 - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- Modulo A11 - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo;



- Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- DGUE, predisposto on line su Piattaforma telematica S.TEL.LA dal concorrente e dall'eventuale impresa consorzata, ausiliaria, cooptata;
- Documentazione per i soggetti ammessi a concordato di cui al punto 14.2;
- Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 7 e 14.3;
- Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;
- Ulteriore ed eventuali dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie alla partecipazione alla procedura di gara.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modulo A1 - Domanda di partecipazione allegato tra la documentazione di gara.

Nella domanda di partecipazione l'operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione, ad essere in regola con la normativa riguardante la c.d. patente a punti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INAIL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) anche per le prestazioni eventualmente affidate in subappalto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della



presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli Itri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- . dal concorrente che partecipa in forma singola;



- . nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- . nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- . nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- . nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite modulo F23 (secondo schema allegato), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.



Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi



Area Pianificazione, Urbanistica e Lavori Pubblici,
Gestione Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile

N.B. Verranno prese in considerazione le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE su Piattaforma S.TEL.LA.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica e comunque non devono essere contenuti all'interno della documentazione amministrativa elementi tali da alterare il principio di imparzialità nelle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione.

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavori/fornitura, ovvero della percentuale in caso di lavori/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavori/fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti



- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori/fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - . copia del contratto di rete
 - . copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - . dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - . copia del contratto di rete
 - . dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà inserire su Piattaforma S.TEL.LA, nella “**Busta B - Offerta Tecnica**” la documentazione relativa all’offerta tecnica, secondo le modalità meglio specificate nel presente disciplinare di gara, a pena di inammissibilità. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.4. In particolare, l’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

L’offerta tecnica deve contenere a pena di esclusione quanto nel seguito:

a) **Offerta – Relazione tecnica in risposta a ciascuno dei criteri e sub criteri sotto riportati, secondo le seguenti indicazioni:**

L’offerta tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione (criterio e sub criterio), come previsti nello schema indicato nel paragrafo 17.1.

Per ciascun criterio contraddistinti dalle sigle da 1 fino a 3 singola relazione descrittiva, riportante anche la distinzione dei sub criteri, ove previsti, costituita preferibilmente da un massimo di dieci (dieci) cartelle ed eventualmente 3 (tre) fogli in formato standard di elaborati (grafici-tecnico descrittivi) che illustrino in maniera chiara ed immediata le proposte migliorative rispetto a quelle previste dal progetto oltre eventualmente un fascicolo contenente le schede tecniche dei materiali proposti. Note in merito alle formalità della documentazione:

- per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le descrizioni di “cartella”, “facciata” e “pagine” sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con struttura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi;
- per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborati con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie, etc.);
- non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni;



- il numero di cartelle e di elaborati di cui ai precedenti punti, costituisce raccomandazione;
 - in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione.
- b) **Computo metrico complessivo riportante le quantità di cui al progetto esecutivo integrato delle opere migliorative/integrative senza prezzi;**
- c) In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- d) L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo chiaro le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente disciplinare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

N.B. Relativamente al Criterio 1 Pregio Tecnico punto 1.1 Realizzazione di interventi simili a quello posto a base di gara. L'offerente potrà proporre fino ad un numero massimo di 2 interventi relativi a opere ritenute significative della propria capacità a realizzare il lavoro oggetto dell'appalto, sotto il profilo tecnico ingegneristico ed organizzativo, scelti tra quelli affini all'intervento da aggiudicare. L'eventuale avvalimento dei requisiti non potrà essere finalizzato al miglioramento e/o all'ottenimento di punteggi aggiuntivi nel criterio di cui sopra.

Costituisce causa di esclusione la mancata separazione dell'Offerta Tecnica dall'Offerta Economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno dell'Offerta Tecnica ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto, l'offerta tecnica presentata costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che integra automaticamente la documentazione posta a base di gara incluso il Capitolato Speciale d'appalto e che confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.

Tutti i documenti relativi all'offerta tecnica (file e i documenti che compongono l'offerta tecnica) devono essere firmati digitalmente e inseriti in una cartella compressa (per esempio .zip, .rar, .7z). **La cartella compressa dovrà essere firmata digitalmente.**

16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce la documentazione economica, su Piattaforma S.TEL.LA, **nella "Busta C – Offerta**



Economica” secondo le modalità di seguito indicate.

ID	CRITERIO	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
OFFERTA ECONOMICA			
4	4.1 Punteggi quantitativi	Ribasso percentuale unico	30

L’offerta economica deve essere presentata tramite indicazione sulla Piattaforma, deve indicare pena esclusione:

- Ribasso unico percentuale offerto rispetto all’importo a base di gara;
Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d’asta.

L’offerta economica, quindi, dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- 1) il **ribasso percentuale offerto** da applicare sul prezzo posto a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 2) la **stima dei costi aziendali dell’offerente** concernenti l’**adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l’esecuzione dell’appalto** (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 3) i **costi della manodopera**, in cifre, **indicati dal concorrente**, relativi al personale stimato nell’esecuzione dell’appalto, **ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice**;

Si precisa che:

le celle poste sotto il campo “**Offerta economica**” devono contenere esclusivamente valori numerici e non devono riportare il simbolo di percentuale (%);

il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso è **2 (due)**;

non è possibile inserire i valori “0 (zero)” o “100 (cento)” nella cella relativa alla formulazione dell’offerta economica;

non è possibile lasciare vuote le celle;

prima di formulare la propria offerta, il concorrente è tenuto a considerare attentamente l’importo posto a base d’asta per i lavori in questione.

N.B. come previsto dalla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 528 del 15/11/2023 la percentuale di ribasso, offerta dall’operatore economico, sarà applicata all’intero importo ribassabile a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera, con esclusione dei costi della sicurezza.

Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera: nel caso in cui l’operatore indichi un importo della manodopera diverso rispetto a quello



stimato dall'Ente l'operatore carica all'interno della busta telematica economica un documento contenente le relative spiegazioni, compilando preferibilmente il modulo disponibile in piattaforma indicato come Modulo A8 - Dichiarazione difformità dei costi manodopera; da caricare nella busta telematica economica). L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dall'Ente non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. L'Amministrazione potrà chiedere chiarimenti sul punto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

Nelle suddette ipotesi l'esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100



17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ID	CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	SUB CRITERI	CRITERI
1	PREGIO TECNICO		40
1.1	Realizzazione di interventi simili a quello posto a base di gara. L'offerente potrà proporre fino ad un numero massimo di 2 interventi relativi a opere ritenute significative della propria capacità a realizzare il lavoro oggetto dell'appalto, sotto il profilo tecnico ingegneristico ed organizzativo, scelti tra quelli affini all'intervento da aggiudicare. L'eventuale avalimento dei requisiti non potrà essere finalizzato al miglioramento e/o all'ottenimento di punteggi aggiuntivi nel presente criterio.	10	
1.2	Proposte migliorative relative all'intervento, con particolare riferimento a soluzioni che garantiscano una maggiore durabilità nel tempo, comunque compatibili/reversibili, in quanto trattasi di interventi ricadenti all'interno di Aree Naturali Protette	30	
2	GESTIONE DEL CANTIERE		25
2.1	Miglioramento dell'organizzazione del cantiere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale sulle aree circostanti (inquinamento acustico, inquinamento delle acque, emissioni in atmosfera ed ogni ulteriore elemento ritenuto di rilievo, etc), con particolare riferimento alle attività in zona archeologica, movimentazioni stradali, gestione materiali di scavo).	15	
2.2	Struttura organizzativa messa a disposizione, con indicazione delle risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare (profili professionali, mansioni, responsabilità, certificazioni, mezzi e attrezzature).	5	
2.3	Saranno attribuiti fino a 5 punti alle proposte che prevedano l'esecuzione diretta da parte dell'appaltatore delle lavorazioni caratterizzate da maggiore contenuto specialistico e rilevanza ai fini della qualità dell'opera, mediante l'impiego di personale qualificato e mezzi propri, fermo restando il ricorso al subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.	5	
3	CERTIFICAZIONI		5
3.1	Possesso delle certificazioni da parte dell'Impresa - Certificazione sistema di gestione per la qualità ISO 9001 (1 punto) - Certificazione sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001 (2 punti) - Certificazione Sistema di gestione ambientale ISO 14001 (2 punti)	1 2 2	
	TOTALE		70



Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40 punti** per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.3.

Qualora pervenga una sola offerta non si procederà alla riparametrazione del punteggio.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle tabelle riportata nel precedente paragrafo 17.1 è attribuito, in maniera discrezionale, da ciascun commissario un coefficiente $V_{i,j}$ variabile da zero ad uno così come riportato nella tabella sottostante, in relazione ai diversi livelli di valutazione.

GIUDIZIO	PUNTEGGIO	VALUTAZIONE SINTETICA
Eccellente	1	L'elemento valutato è ritenuto completo e supera ampiamente le prestazioni del capitolato e degli elaborati di progetto a base di gara, dimostra un livello di qualità ed innovazione elevato
Ottimo	0,9	L'elemento valutato è ritenuto completo e soddisfa pienamente le prestazioni di capitolato, e degli elaborati di progetto dimostra un livello di qualità elevato
Buono	0,8	L'elemento valutato è ritenuto adeguato a soddisfare le prestazioni di capitolato e degli elaborati di progetto con elementi di qualità diffusi
Discreto	0,7	L'elemento valutato è ritenuto esauriente ed adeguato a soddisfare i requisiti del capitolato e degli elaborati di progetto con qualche elemento di qualità
Sufficiente	0,6	L'elemento valutato è ritenuto esauriente ed adeguato al capitolato
Non completamente adeguato	0,5	L'elemento valutato è ritenuto non completamente adeguato al capitolato
Limitato	0,4	L'elemento valutato è ritenuto limitato
Molto limitato	0,3	L'elemento valutato è ritenuto molto limitato
Scarso	0,2	L'elemento valutato è ritenuto non soddisfacente, mancano alcuni elementi richiesti e/o la qualità proposta è al di sotto dei requisiti richiesti
Appena valutabile	0,1	L'elemento proposto è ritenuto appena valutabile
Non valutabile	0	L'elemento valutato è ritenuto del tutto inadeguato senza buona parte delle prestazioni richieste

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Nel caso in cui alcune proposte migliorative/integrative presentate dall'offerente siano valutate dalla



Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione dell'offerente, ma sarà attribuito il coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire l'opera, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti la valutazione tecnica, non saranno attribuiti i relativi punteggi.

La Commissione, comunque, motiverà in ordine alle proposte ritenute non accoglibili.

Se non sarà presentato parte del materiale richiesto di cui all'Offerta tecnica e pertanto non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi, sarà attribuito il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla colonna "Punti T MAX" della precedente tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta. Dell'elemento richiesto.

17.3. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti per ogni sub criterio di valutazione, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = n criteri e sub criteri di valutazione

Terminata l'attribuzione di tutti i punteggi da parte della commissione, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio o sub criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio o sub criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Nel caso in cui sia sottoposta una sola offerta non opera la riparametrazione.



17.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per l'elemento Prezzo:

è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale sull'importo a base d'asta più conveniente

17.5. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEFINITIVO

I punteggi definitivi verranno attribuiti ad ogni concorrente procedendo alla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica e del punteggio ottenuto dall'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio definitivo più alto.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione



amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolge in modalità interamente telematica avvalendosi della Piattaforma telematica S.TEL,LA che supporta le varie fasi di gara assicurando l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così, non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

In ragione di ciò non si darà corso a sedute pubbliche. Sarà cura della Commissione e della Stazione appaltante garantire il necessario rapporto comunicativo con gli operatori partecipanti al fine di garantire con tempestività la trasparenza della procedura e la leale collaborazione ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990.

Degli esiti delle sedute sarà data tempestiva comunicazione ai concorrenti tramite la Piattaforma S,TEL.LA e se del caso con i mezzi e le modalità ritenute più nel perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

In ragione della necessità di procedere tempestivamente con l'affidamento, la prima sessione telematica di apertura delle buste elettroniche si svolgerà dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; così come indicato nel Timing di Gara, non sarà quindi ammessa la possibilità di rettifica ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice.

La Piattaforma S.TEL.LA consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- . della documentazione amministrativa;
- . delle offerte tecniche;
- . delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP coadiuvato dalla commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura,



di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nella presente Lettera d'invito. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella Lettera d'invito e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio individuato dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica tali da compromettere l'imparzialità delle valutazioni;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non



- rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
 - mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica di sostenibilità dell'offerta sarà svolta dal RUP, avvalendosi della collaborazione della Commissione, operando una valutazione complessiva di congruità, serietà, affidabilità e adeguatezza dell'offerta.

Nella verifica si terrà conto della complessiva adeguatezza dell'offerta in relazione alle normali condizioni di mercato, ai prezzi regionali, ai prezzi di mercato, nonché alla congruità dei costi della manodopera indicati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in caso di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale,



sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di Gara tramite il FVOE ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, e alla segnalazione all'ANAC.

Secondo quanto indicato al comma 12 dell'art. 108 del Codice, si applica il principio di invarianza secondo la quale, ogni *[variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara]*.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'Ente committente, prima della stipula del contratto, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di



revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, lavori e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato nelle forme di cui all'art. 18, comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione ai sensi dell'articolo 124, in caso di interpello, si riserva di affidare alle condizioni previste dall'interpellato.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/lavori/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.



25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prenderne visione pubblicati sul sito dell'Ente.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Qualora l'operatore economico intenda opporsi all'ostensione degli atti per cui è previsto l'accesso ai sensi della nuova disciplina di cui all'articolo 36 dovrà dettagliatamente indicare, all'interno della busta tecnica, le parti dell'offerta che intende oscurare motivando specificatamente in ordine alle ragioni di segretezza delle stesse, fermo restando che la valutazione circa la fondatezza delle ragioni di segretezza addotte rimane a carico dell'Amministrazione.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio, sezione competente per territorio.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività della Stazione appaltante, possono formare oggetto di trattamento con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le finalità istituzionali della Stazione appaltante stessa ed in particolare per l'esecuzione di obblighi previsti da leggi o regolamenti.

Il conferimento dei dati dell'operatore è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale; il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi D.lgs. 196/2003 è l'Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi.



Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi



Area Pianificazione, Urbanistica e Lavori Pubblici,
Gestione Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile

Il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie.

I dati saranno conservati presso la sede della Stazione appaltante, per il tempo prescritto dalle norme di legge.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale della Stazione appaltante, per ragioni di lavori;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, che si intendono espressamente richiamati.

Il Direttore dell'Ente Parco
Dott. Ermenio Corina